

REGOLAMENTO (CE) N. 1446/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2007

relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Repubblica del Mozambico hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nella zona di pesca del Mozambico.
- (2) È nell'interesse della Comunità approvare tale accordo.
- (3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (di seguito denominato «l'accordo») ⁽¹⁾.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:

⁽¹⁾ Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze
Pesca del tonno	Pescherecci con reti a circuizione	Spagna	23
		Francia	20
		Italia	1
Pesca del tonno	Pescherecci con palangari	Spagna	23
		Francia	11
		Portogallo	9
		Regno Unito	2

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Mozambico secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi o in alto mare ⁽²⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

⁽²⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.